

**COMUNE DI CAVAGNOLO**  
**PROVINCIA DI TORINO**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE N.78**

---

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI BRUSASCO DEL DIPENDENTE MONTI ARTURO – CAT. C4 – ED APPROVAZIONE ACCORDO.**

---

L'anno duemilaquattordici addì due del mese di settembre alle ore 11,30

nella solita sale delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CORSATO MARIO	Sindaco	X	
GAVAZZA ANDREA	Assessore	X	
PONZETTI MARIA ANGELA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GAMBINO Dott.ssa Rosetta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla

- regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**GAMBINO Dott.ssa Rosetta**

- regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**BRUSA Rag. Bianca**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che il Segretario del Comune di Brusasco, con nota in data 05/08/2014 Prot. n.4369, acclarata al protocollo di questo Ente in data 06/08/2014 Prot. n. 3636, ha richiesto di poter utilizzare, dal 02/09/2014 sino al trasferimento della funzione all'Unione del Trincavena (presumibilmente sino al 31/12/2014), il dipendente comunale Istruttore Area Vigilanza Sig. Monti Arturo, in posizione di comando temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo per un monte orario minimo di 3 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 CCN. 22/1/2004 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

Considerato che:

- Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente;
- Il Comune di Brusasco ha evidenziato la necessità di garantire operatività, funzionalità all'Ufficio vigilanza;
- L'Ente si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie" );
- Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unione di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21/10/2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purchè tali prestazioni lavorative non interferiscano al corretto svolgimento con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali.

Preso atto che con il citato parere della Corte dei Conti Sez. Reg.le di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8/5/2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate con un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.

Visto il comma 5 dello stesso art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, così come novellato dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, ai sensi del quale, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da altre Amministrazioni pubbliche ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Visto, inoltre, il successivo comma 7 dello stesso articolo 53 – novellato dalla richiamata legge n.190/2012 - il quale prevede che " i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi".

Preso atto, quindi, che, ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi conferiti da altre amministrazioni ovvero da soggetti privati, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto alla legittimità

Ritenuto che le attività oggetto dell'incarico conferito al dipendente, avente carattere episodico, siano compatibili e non conflittuali rispetto all'interesse di questa Amministrazione.

Considerato che a seguito della valutazione delle esigenze di questo Comune è ritenuto di poter accogliere la richiesta del Comune di Brusasco nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli enti locali.

Dato atto che il dipendente comunale interpellato Monti Arturo, Istruttore Area Vigilanza, si è dichiarato interessato a svolgere le funzioni richieste, fuori orario d'ufficio.

Vista la bozza di accordo disciplinante i reciproci rapporti in funzione del comando, giusto quanto prevede l'art. 14 del CCNL citato e quanto suggerito dalla citata Sezione regionale della Corte dei Conti nel parere sopra indicato.

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m. e i.

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi espressi in forma palese nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di consentire, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, il comando temporaneo, ex art. 1 comma 557 Legge 311/2004, al dipendente dell'Ufficio Vigilanza a tempo pieno e indeterminato del Comune di Cavagnolo, Monti Arturo, Cat. C4
2. Di dare atto che l'autorizzazione avrà decorrenza dal 02/09/2014 per un monte orario minimo di 3 ore settimanali sino al trasferimento della funzione all'Unione del Trincavena (presumibilmente sino al 31/12/2014), fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Cavagnolo.
3. Di dare atto che il trasferimento della funzione all'Unione comporterà il recesso del presente accordo.
4. Di dare atto che il comando viene ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22/1/2004, nonché dell'art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004.
5. Di approvare l'accordo formato da n. 12 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
6. Di autorizzare il Segretario comunale alla sottoscrizione dell'accordo sopra citato.
7. Di dare atto che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà dell'ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa.
8. Di dare atto che il dipendente esperirà il proprio incarico al di fuori dell'orario di lavoro senza arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e che non sussistono conflitti d'interesse.
9. Di inviare il presente atto al Comune di Brusasco ed al dipendente interessato.

Con successiva votazione ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI CAVAGNOLO ED IL COMUNE DI BRUSASCO PER  
L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE, EX ART. 14 CCNL  
22/1/2004 E ART.1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004**

**PREMESSO**

- Che con nota del 05/08/2014 Prot. n. 4369, acclarata al protocollo di questo Ente il 06/08/2014 al n. 3636, il Segretario del Comune di Brusasco ha richiesto che il dipendente Monti Arturo, Istruttore Area Vigilanza del Comune di Cavagnolo, venga autorizzato a svolgere attività di collaborazione presso il servizio di vigilanza;
- Che risulta possibile, in base alla normativa vigente ed in particolare all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, conferire l'incarico di prestazioni lavorative in posizione di comando previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- Che il comma 5 dello stesso art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, così come novellato dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, ai sensi del quale, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da altre Amministrazioni pubbliche ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- Che il successivo comma 7 dello stesso articolo 53 – novellato dalla richiamata Legge n.190/2012 - il quale prevede che “ i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi”;
- Che ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi conferiti da altre amministrazioni ovvero da soggetti privati, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto alla legittimità;
- Che il Comune di Cavagnolo, operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo nello spirito della reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene di poter acconsentire all'assegnazione richiesta, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate si conviene quanto segue:

- 1) Il Comune di Cavagnolo, autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'assegnazione presso il Comune di Brusasco del proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato Sig. Monti Arturo, Istruttore Area Vigilanza, Cat. C4, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali, stipulato in data 22/1/2004 ed art. 1, comma 557, Legge 311/2004.
- 2) Il termine minimo di assegnazione in comando è di nr. 3 ore settimanali, in modo da consentirne il migliore utilizzo del dipendente e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici salvaguardando il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nell'Ente di appartenenza.
- 3) Nel cumulo dei due rapporti di lavoro la durata media dell'orario di lavoro non superi in ogni caso, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
- 4) Il lavoratore beneficia di un congruo intervallo per pausa, secondo le modalità e la durata stabilite dal contratto collettivo di lavoro.
- 5) Le ferie annuali siano garantite al lavoratore come autorizzate dal Comune di appartenenza.
- 6) In nessun caso l'utilizzazione del dipendente presso il Comune di Brusasco dovrà recare alcun pregiudizio nel normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente nel Comune di appartenenza né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'area di assegnazione, restando salva la facoltà del Comune di Cavagnolo, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa.
- 7) Il presente accordo decorre dal 02/09/2014 e sino al trasferimento della funzione all'Unione (presumibilmente sino al 31/12/2014).

- 8) Il trasferimento della funzione all'Unione comporterà il recesso del presente accordo.
- 9) Il Comune di Brusasco si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto al dipendente incaricato della quota di oneri dovuti come prevede la normativa vigente in materia.
- 10) Il Comune di Brusasco, avente figura di datore di lavoro per il personale assegnato, avrà cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza del lavoratore.
- 11) Il riposo settimanale dovrà coincidere per entrambi gli Enti con la domenica.
- 12) I singoli giorni o periodi continuati di ferie sono autorizzati dal Comune di Cavagnolo e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidenti nei due Enti.

Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'ex art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 citato.

Cavagnolo, lì

PER IL COMUNE DI CAVAGNOLO (TO)

PER IL COMUNE DI BRUSASCO (TO)

---

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to CORSATO Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 19/09/2014.

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari. (Art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Li, 19/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 19/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)